



Comune di Primaluna Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44 DEL 25-11-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Novembre, alle ore 20:30, presso la SALA DELLE ADUNANZE DELLA SEDE COMUNALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ARTUSI MAURO	X		BERGAMINI GABRIELLA		X
ACQUISTAPACE SANTI	X		FLORIS LETIZIA		X
PAROLI CLAUDIA	X		ARRIGONI ANESETTI DANIELE	X	
DELPINI ERINO		X	VIVIANI CRISTINA	X	
MELESI ELISA	X				
SPREAFICO LUCIANO	X				
PRANDI MICHELA	X				

Numero totale **PRESENTI: 8** – **ASSENTI: 3**

Partecipa il Segretario Comunale PADRONAGGIO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il sig. MAURO ARTUSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 92 del 24.07.2018 , relativa alla “Istituzione del registro cronologico delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) – ART. 4, L. N. 219/2017”;

RICHIAMATA la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

VISTA La Legge di bilancio del 2018 che ai commi 418 e 419 dell'articolo 1 ha previsto e finanziato l'istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

VISTO Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, che disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

ATTESO che si rende opportuna l'approvazione di un regolamento per l'istituzione del registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), al fine di garantire un'agevole applicazione della normativa vigente e di rispondere alle necessità quotidiane dell'ente;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Demografico, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'istituzione del registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento, di cui al precedente punto 1, integra quanto già disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 n. 92;
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti disposizioni di Legge;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online del Comune, nella sezione “Disposizioni generali > Atti generali > Atti amministrativi generali” del Portale della Trasparenza degli enti locali della e nella sezione “Regolamenti” del sito web istituzionale del Comune;
6. che il il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è AGOSTONI Stefania, Responsabile del Servizio Demografico;
7. che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAURO ARTUSI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO



Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL
REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Demografici, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 16-11-2021

Il Responsabile del Servizio
AGOSTONI STEFANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 44 del 25-11-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT), pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 30-11-2021 al 15-12-2021 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Primaluna, 30-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____

INDICE

[ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO](#)

[ARTICOLO 2 DEFINIZIONI](#)

[ARTICOLO 3 MODALITÀ DI DEPOSITO DELLE DAT IN COMUNE](#)

[ARTICOLO 4 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO](#)

[ARTICOLO 5 MODALITÀ DI MODIFICA O REVOCA DELLE DAT](#)

[ARTICOLO 6 MODALITÀ DI RITIRO DELLE DAT](#)

[ARTICOLO 7 CAMBIO DI RESIDENZA](#)

[ARTICOLO 8 DECESSO DEL DISPONENTE](#)

[ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI](#)

Articolo 1

Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta, la conservazione del registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall'articolo 4, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- a. **Disposizioni anticipate di trattamento (DAT):** le volontà in materia di trattamenti sanitari, anche conosciute come testamento biologico, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, redatte secondo quanto previsto dal comma 6, articolo 4 della L 219/2017.
- b. **Disponente:** persona residente nel Comune, maggiorenne e capace di intendere e di volere che consegna personalmente le DAT presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
- c. **Fiduciario:** persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto al comma 1 dell'articolo 4 della L 219/2017.
- d. **Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento:** registro riportante in ordine cronologico l'elenco delle DAT depositate presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune. Il registro reca il numero progressivo e la data di consegna delle DAT, le generalità del disponente e del fiduciario, quando nominato e ogni modifica intervenuta su DAT depositate.

Articolo 3

Modalità di deposito delle DAT in Comune

1. Il cittadino, residente nel Comune, può depositare le proprie DAT, redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 L 219/2017, all'Ufficio di Stato Civile del Comune, per il tramite dell'apposito modello. All'atto del deposito, o con atto successivo, il disponente, può indicare un fiduciario. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

2. L'Ufficio dello Stato Civile è legittimato, pertanto, a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la firma autografa. L'Ufficio non è legittimato alla ricezione di DAT recate da disponenti non residenti.

3. Le DAT, con in allegato la richiesta di deposito presentata dal disponente, sono conservate presso gli uffici del Comune in maniera da garantire l'integrità della documentazione e la protezione dei dati secondo quanto sancito dal Regolamento UE 2016/679, DLgs 196/30.06.2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal DLgs 101/10.08.2018.

Articolo 4

Modalità di compilazione e tenuta del registro

1. All'atto della consegna delle DAT, l'Ufficio di Stato Civile verifica l'identità del disponente, la maggiore età, l'effettiva residenza nel Comune e la firma autografa. Effettuata tale verifica, accetta il deposito delle DAT, restituendo al disponente copia della richiesta di deposito DAT per sé ed eventuale altra copia da consegnare al fiduciario ove sono indicati il numero progressivo di registrazione sul registro, data, firma e timbro dell'ufficio.

2. La richiesta di deposito delle DAT è protocollata e fascicolata, così come previsto dal Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.

3. La consegna delle DAT è annotata nell'apposito registro in ordine cronologico di presentazione, alla data del deposito di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento, alle generalità del disponente (nome, cognome indirizzo) e alle generalità del fiduciario, se nominato.

4. I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

5. L'Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione, né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna.

Articolo 5 **Modalità di modifica o revoca delle DAT**

1. Su richiesta scritta del disponente, le DAT possono essere modificate o revocate in ogni momento.
2. Le modifiche che possono intercorrere sono:
 - nomina successiva del fiduciario oppure revoca del fiduciario nominato oppure revoca del fiduciario nominato con nuova nomina. In questi casi, l'Ufficio di Stato Civile procede con l'annotazione sul registro della modifica intercorsa, allegando alle DAT depositate il nuovo modello di nomina/revoca del fiduciario. Tale comunicazione è protocollata e il numero di protocollo verrà annotato sul registro;
 - sostituzione delle DAT già depositate, con nuove DAT. In questo caso, l'Ufficio di Stato Civile annota la sostituzione sul registro, restituisce le DAT depositate e le sostituisce con le nuove, allegando alle DAT il modello di sostituzione presentato dal disponente. La richiesta di sostituzione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.
3. La richiesta di revoca delle DAT comporta la restituzione delle DAT e la conseguente annotazione della revoca sul registro. La richiesta di revoca è presentata dal disponente, tramite consegna di apposito modello. Tale richiesta è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.
4. La modifica o la revoca delle DAT non comporta nessun obbligo di comunicazione ai fiduciari per l'ufficio di Stato Civile; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del disponente.

Articolo 6 **Modalità di ritiro delle DAT**

1. Le DAT possono essere ritirate oltre che dal disponente esclusivamente dal fiduciario o da chi ne ha il potere ai sensi di Legge o per provvedimento dell'autorità. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e si applica l'articolo 4, comma 4 della L 219/2017, che prevede che sia il giudice tutelare, in caso di necessità, ad individuare un amministratore di sostegno.
2. All'atto della richiesta di ritiro, l'Ufficio di Stato Civile verifica l'identità del fiduciario/amministratore di sostegno attraverso la consultazione del registro e provvede alla consegna delle DAT. Sul registro deve essere annotata la data di consegna e il numero di protocollo del modello di ritiro consegnato dal fiduciario/amministratore di sostegno.

Articolo 7 **Cambio di residenza**

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT, se le stesse non sono espressamente oggetto di revoca da parte del disponente stesso. Il cambio di residenza dovrà essere annotato sul registro.

Articolo 8 **Decesso del disponente**

1. In caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna delle DAT da parte del

fiduciario, decorsi i 60 giorni dal decesso, le DAT potranno essere distrutte. La distruzione delle DAT sarà annotata sul registro.

Articolo 9

La Banca dati nazionale delle Dat

1. La [Legge di bilancio del 2018](#) ai commi 418 e 419 dell'articolo 1 ha previsto e finanziato l'istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle [disposizioni anticipate di trattamento](#) (Dat).
2. Il [Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
3. La banca dati Dat ha la funzione di:
 - raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
 - garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
 - assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
4. La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
5. L'Ufficio di Stato Civile del Comune, per trasmettere le Dat alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell'eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione [SPID](#) o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Articolo 8

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che ne dispone l'approvazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa diretto rinvio alla normativa statale relativa.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.